



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –

20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato **QUINTO RAFFAELE** – ID FSI 102921

Veniva riferito dall'Arbitro principale del torneo “Open B. Festival Internazionale Città di Sanremo”:

“Turno 5 – inizio ore 14:30

Ore 16:30: sento in sala un “cicalino di messaggio in arrivo” verso il fondo della sala, non vedendo nessuno con cellulare in mano passo con metal detector “silenzioso” accanto alle sedie dei giocatori, quando arrivo alla scacchiera 13 del torneo B (incontro Quinto-Angeleri) il metaldetector segnala la presenza di un'apparecchiatura. Chiedo al conduttore del nero, Angeleri, se il borsello appeso alla sedia fosse suo e se contenesse un cellulare. Mi risponde di sì, lo prego di uscire dalla sala con il borsello e se

vuole mostrarmi il cellulare per verificare che sia completamente spento. Lui accetta di buon grado, mi segue, mi mostra il suo cellulare che risulta “acceso” e precisa essere in modalità “silenzioso”. Rispondo dicendo che è vietato avere cellulari accesi in area di gioco quindi, con rammarico devo dichiarare persa la sua partita. L'Angeleri si scusa e accetta di buon grado la decisione. Torniamo in sala e lo comunichiamo al suo avversario, QUINTO Raffaele, il quale invece contesta la decisione dicendo che vuole terminare la partita “con quale diritto chiede di mostrare il cellulare? non siamo in uno stato di polizia!” Gli spiego, con molta calma che il regolamento parla chiaro:

LAWS: Art 11.3 Note e dispositivi elettronici:

[..]

- 11.3.2 Durante la partita, a un/a giocatore/trice è proibito avere un qualsiasi dispositivo elettronico non specificatamente approvato dall'arbitro nell'area della competizione.

- 11.3.2.1 Le regole di un evento possono tuttavia consentire che il/la giocatore/trice custodisca tali dispositivi in una propria borsa, a condizione che siano completamente spenti. Questa borsa deve essere riposta come concordato con l'arbitro. A entrambi/e i/le giocatori/trici non è permesso usare questa borsa senza il permesso dell'arbitro.

- 11.3.2.2 Se risulta evidente che un/a giocatore/trice tiene addosso un tale dispositivo nell'area della competizione, perderà la partita. L'avversario vincerà. Le regole di un evento possono specificare una penalità diversa e meno severa.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

- 11.3.3 L'arbitro può richiedere al/la giocatore/trice di consentire che i suoi abiti, borse o altri oggetti personali o il suo corpo siano ispezionati in privato. L'arbitro, o una persona autorizzata dall'arbitro, ispezionerà il/la giocatore/trice e dovrà essere dello stesso sesso del/la giocatore/trice.

Se un/a giocatore/trice rifiuta di cooperare con questo obbligo, l'arbitro dovrà prendere misure in base all'Articolo 12.9.

[..]

A questo punto, dopo avere scritto di mio pugno il risultato della partita sul formulario (vedi foto allegata) ho chiesto cortesemente a entrambi i giocatori di apporre la propria firma. Il QUINTO si è rifiutato e a questo punto l'ANGELERI ha detto "allora non firmo neppure io". Ho spiegato che non apporre la firma sui formulari è cosa grave ma non potevo certo costringerli ed entrambi hanno lasciato la sala gioco".

Il tesserato ha fatto pervenire una memoria difensiva.

L'art. 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che *"Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo".* L'art. 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che *"il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi".*

Il tesserato QUINTO ha, nella specie, tenuto un comportamento eccessivamente polemico nei confronti dell'arbitro, rifiutandosi di firmare il formulario ed utilizzando espressioni sconvenienti ("stato di polizia").

Tale condotta, pur inopportuna, va considerata una reazione d'impulso dettata dalla volontà di terminare la partita già iniziata (come confermato in memoria difensiva), e, comunque, non particolarmente grave.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Per tali motivi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, dispone la sanzione minima della **ammonizione** nei confronti di QUINTO Raffaele.
Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 20.12.2024

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)